

Ancora sull'illegitima ordinanza di rimozione rifiuti emanata nei confronti di soggetto di cui non sia stata accertata la responsabilità

T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. II 24 settembre 2015, n. 2310 - Vinciguerra, pres.; Burzichelli, est. - Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità ed a. (Avv. distr. Stato) c. Comune di Enna (avv. Termine) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti speciali pericolosi - Ordinanza sindacale di rimozione del materiale contenente amianto e del terreno contaminato dal materiale contenente amianto - Mancato accertamento in contraddittorio dell'imputabilità della violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 192, d.lgs. n. 152/2006 a titolo di dolo o colpa - Illegittimità dell'ordine.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha impugnato: a) l'ordinanza del Sindaco di Enna n. 29 in data 24 febbraio 2011, con cui è stata ordinata ai rappresentanti dell'Ente Regione Siciliana (Presidente, Assessore all'Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità e Consegnatario dei siti minerari dismessi) la rimozione del materiale contenente amianto e del terreno contaminato dal materiale contenente amianto presenti nell'ex sito minerario di Pasquasia; b) la nota del medesimo Sindaco n. 8279 in data 1 marzo 2011, con cui è stata trasmessa la menzionata ordinanza; c) la nota dell'Azienda Sanitaria di Palermo n. 651/DP in data 21 febbraio 2011, con cui è stata accertata la presenza, nell'ex sito minerario di Pasquasia, di ingenti quantità di rifiuti speciali pericolosi costituiti sia da materiali contenenti amianto che da morchie e scarti di lavorazione dei sali potassici, nonché da attrezzature a macchinari obsoleti in cattivo stato di conservazione.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) nel provvedimento impugnato si fa riferimento, tra l'altro, all'art. 192 d.lgs. n. 152/2006, senza tener conto che il deposito e l'abbandono di rifiuti non è, nella specie, ascrivibile agli organi regionali e non considerando che il terzo comma della disposizione indicata prevede un vincolo di solidarietà del proprietario del fondo nei soli casi in cui la violazione del divieto sia allo stesso imputabile a titolo di dolo o colpa in base ad accertamenti effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati da parte degli organi preposti al controllo; b) nel provvedimento impugnato non viene indicato il superamento dei valori-soglia e l'effettivo livello di contaminazione del sito; c) il Sindaco ha ritenuto di fare applicazione dell'art. 50 d.lgs. n. 267/2000, senza tener conto che, come affermato dalla giurisprudenza, la competenza ad adottare ordinanze in materia ambientale spetta alla Provincia, sentito il Comune, e che, in ogni caso non sussisteva una effettiva, imprevista e sopravvenuta situazione di emergenza; e) il provvedimento impugnato ignora gli sviluppi normativi in materia di siti minerari dismessi.

Il Comune intimato, costituitosi in giudizio, ha rilevato che gli organi cui era diretta l'impugnata ordinanza del Sindaco di Enna si erano attivati per provvedere alla bonifica del sito ed ha, quindi, richiesto una pronuncia di intervenuta cessazione della materia del contendere, sollecitando, in subordine, il rigetto del ricorso.

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.

In sede cautelare, il Tar di Palermo - il presente ricorso è, infatti, successivamente transitato al Tar di Catania, giusta ordinanza del Presidente del Tar della Sicilia n. 1473/13 depositata in data 14 ottobre 2013, a seguito di eccezione di incompetenza "interna" - ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato con ordinanza n. 982/11 depositata in data 20 dicembre 2011, osservando che l'Amministrazione Regionale si era attivata diligentemente per affrontare il problema della bonifica del sito e che il ricorso appariva assistito da sufficiente "fumus boni juris".

Nella pubblica udienza dell'8 luglio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

Ad avviso del Collegio il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

Stabilisce l'art. 192, primo e secondo comma, che "l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati" e che "è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee".

Aggiunge il successivo terzo comma della disposizione indicata che "chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo".

Nel caso in esame il Sindaco di Enna ha emanato il provvedimento impugnato senza previo accertamento in contraddittorio dell'imputabilità della violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 192 agli organi regionali a titolo di dolo o colpa.

Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza (cfr., fra le altre, Tar di Milano, IV, n. 1373/2014, Tar di Catania, I, n. 3235/2011, Cons. St., V, n. 4614/2010 e Tar di Firenze, sez. II, n. 762/2009), l'Amministrazione non può imporre lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento del sito ai privati di cui non sia stata accertata la responsabilità sull'origine del fenomeno contestato e che vengano individuati soltanto in quanto proprietari del bene, risultando, tale

enunciato conforme al principio cui si ispira la legislazione comunitaria “chi inquina paga” (art. 174, ex art. 130/R, Trattato CE: sul punto, cfr., altresì, la sentenza della Corte di Giustizia, Sezione III, del 4 marzo 2015 sulla causa C-535/13).

Appare, inoltre, opportuno precisare che nel provvedimento impugnato non si afferma - come è ovvio - che gli organi regionali avrebbero direttamente effettuato “l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo” o “l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee”, posto che, come osservato dall’Amministrazione resistente, titolare della concessione mineraria, giusta decreto n. 1277 del 29 dicembre 1981, era la società ISPEA, la quale ha poi trasferito il titolo alla Italkali s.p.a..

In conclusione, assorbita ogni altra questione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza del Sindaco di Enna n. 29 in data 24 febbraio 2011 (mentre non vi è ragione di annullare gli altri provvedimenti impugnati in quanto essi non presentano natura provvedimentoale).

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese di lite.

(Omissis)